



COMUNE DI BRIONA

Regione Piemonte – Provincia Novara

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 21,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto, viene accertata, come dal seguente prospetto, la presenza in aula dei Consiglieri:

	presenti	assenti
BORIANI Maurizio - Sindaco	X	
SACCHI Beatrice	X	
MIGLIORINI Lidio	X	
BOSSO Michela	X	
BARAGGIOLI Giovanni	X	
MANICA Cristiano	-	X
GOLDIN Maria Cristina	X	
SACCO Giuseppe	X	
TOTALE	7	1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Lella, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera A) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. Maurizio Boriani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - ESAME ED APPROVAZIONE.

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/06/1992 e ss.mm.ii;

Atteso che si rende opportuno e necessario modificare in questa sede l'art. 42, così come in appresso indicato:

Articolo 42

1. ***In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie.***
2. ***I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.*** Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge ***o convivente*** superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge ***o convivente*** deceduto.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. ***I diritti di concessione individuale hanno*** la durata di 30 anni dalla data ***della prima*** tumulazione ***sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali*** il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza ***di anni trenta*** dalla data della tumulazione, il Comune rientrerà in possesso del loculo e i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, ***previo pagamento delle seguenti quote:***
 - ***100% del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata trentennale;***
 - ***2/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata ventennale;***
 - ***1/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata decennale.***
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
6. I concessionari possono retrocedere al Comune in qualsiasi momento il loculo avuto in concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune corrisponderà l'intero prezzo a suo tempo pagato risultante dall'atto di concessione nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato. Nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato il Comune rimborserà un importo corrispondente al prezzo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nel primo anno, del 30% se la retrocessione avviene tra il secondo e il decimo anno e del 50% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il quindicesimo anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso visione della bozza definitiva di integrazione, così come proposto e meglio evidenziato nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto lo stesso meritevole d'approvazione;

Visto l'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 e dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stata acquisita l'attestazione di regolarità tecnica resa dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: n. 7

Consiglieri FAVOREVOLI: n. 7

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

DI MODIFICARE l'art. 42 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, così come meglio evidenziato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. 2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge deceduto. 3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. 4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. 5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. 6. I concessionari possono retrocedere al Comune in qualsiasi momento il loculo avuto in concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune corrisponderà l'intero prezzo a suo tempo pagato risultante dall'atto di concessione nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato. Nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato il Comune rimborserà un importo corrispondente al prezzo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nel primo anno, del 30% se la retrocessione avviene tra il secondo e il decimo anno e del 50% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il quindicesimo anno. 	<p style="text-align: center;">Articolo 42</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In un unico tumulo è consentita, compatibilmente con lo spazio a disposizione, la collocazione di un feretro e di due cassette di resti e/o di urne cinerarie o in assenza di feretro di tre cassette di resti e/o urne cinerarie.</i> 2. <i>I diritti di sepoltura sono circoscritti alle sole persone per le quali viene fatta la concessione.</i> Il loculo, inoltre, viene concesso quando si è già verificato il decesso. Anche in tal caso potrà essere concesso al coniuge <i>o convivente</i> superstite, se ne farà richiesta, altro loculo vicino a quello occupato dal coniuge <i>o convivente</i> deceduto. 3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. <i>I diritti di concessione individuale hanno</i> la durata di 30 anni dalla data <i>della prima tumulazione sia che riguardi la salma o sia che si riferisca alle cassette di resti e/o alle urne cinerarie per le quali</i> il loculo è stato concesso. 4. Alla scadenza <i>di anni trenta</i> dalla data della tumulazione, il Comune rientrerà in possesso del loculo e i resti mortali verranno collocati nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza, <i>previo pagamento delle seguente quote:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>100% del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata trentennale;</i> – <i>2/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata ventennale;</i> – <i>1/3 del costo del loculo in vigore alla data della richiesta, per riconcessione di durata decennale.</i> 5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. 7. I concessionari possono retrocedere al Comune in qualsiasi momento il loculo avuto in concessione. In caso di accoglimento dell'istanza, il Comune corrisponderà l'intero prezzo a suo tempo pagato risultante dall'atto di concessione nel caso in cui il loculo non sia mai stato utilizzato. Nel caso in cui il loculo sia stato utilizzato il Comune rimborserà un importo corrispondente al

	<p>prezzo a suo tempo pagato dedotto del 20% se la retrocessione avviene nel primo anno, del 30% se la retrocessione avviene tra il secondo e il decimo anno e del 50% se la retrocessione avviene tra l'undicesimo e il quindicesimo anno.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Boriani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 31/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000*).

li 31/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 31/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Francesco Lella